

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	254
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	260
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	263

SEDE CONSULTIVA:

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	255
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	265
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	258

INTERROGAZIONI:

5-00728 Vaccari: Sulla composizione del comitato tecnico faunistico venatorio nazionale ...	258
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	266
5-01115 Caramiello: Sulla realizzazione del catasto frutticolo e olivicolo	258
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	267
5-01313 Gadda: Sull'obbligo del biologico per i vini appartenenti alla denominazione d'origine Valdarno di Sopra	259
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	269
5-01522 Iacono: Sul riconoscimento dello stato di calamità per il comparto olivicolo siciliano	259
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	270

SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme per la valorizzazione della castanicoltura.
Nuovo testo C. 565 Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è scaduto alle ore 15 di venerdì 6 ottobre scorso. Comunica, al riguardo, che complessivamente, sono state presentate 19 proposte emendative (*vedi allegato 1*), in relazione alle quali non sono ravvisabili profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Almici 1.4, 1.5 e 1.6. Esprime parere contrario sull'emendamento Caramiello 1.7. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Davide Bergamini 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti Caramiello 3.6 e 4.2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Almici 4.3 e Carloni 10.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Caramiello 12.1 e sull'articolo aggiuntivo Caramiello 12.02. Esprime parere favorevole sull'emendamento Davide Bergamini 13.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Davide Bergamini 14.1. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caramiello 14.01. Esprime parere favorevole sull'emendamento Malaguti 16.1.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Almici 1.4, 1.5 e 1.6 (*vedi allegato 2*), respinge l'emendamento Caramiello 1.7, approva gli emendamenti Davide Bergamini 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3 (*vedi allegato 2*), respinge gli emendamenti Caramiello 3.6 e 4.2, approva gli emendamenti Almici 4.3 e Carloni 10.1 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Caramiello 12.1 e l'articolo aggiuntivo Caramiello 12.02.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Davide Bergamini 13.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Davide Bergamini 13.1, come riformulato, e l'emendamento Davide Bergamini 14.1 (*vedi allegato 2*), respinge l'articolo aggiuntivo Caramiello 14.01 e approva l'emendamento Malaguti 16.1 (*vedi allegato 2*).

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, essendo conclusa la fase delle votazioni sulle proposte emendative presentate, comunica che il testo sarà trasmesso alle Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del prescritto parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul decreto-legge in esame, che reca

disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che risultano di competenza della Commissione Agricoltura le disposizioni contenute agli articoli 1, 5, 15 e 17.

Osserva che l'articolo 1 reca misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio di delocalizzazione attraverso la cessione di energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori. In particolare, evidenzia che al comma 1 è previsto che, ai fini dell'individuazione del concessionario di superfici di proprietà di soggetti pubblici per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siano preferiti i progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Fa presente che il comma 2 prevede, poi, che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplini un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore nel rispetto di una serie di criteri previsti dal medesimo comma 2, che dispongono, tra l'altro, l'anticipazione da parte del GSE alle imprese iscritte nel citato elenco della CSEA di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine. Segnala che al comma 3 si prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisca le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione di energia da parte del GSE e le modalità per il riconoscimento e la copertura degli eventuali oneri connessi alle garanzie previste dal comma 2. Infine, fa presente che il comma 4 consente al GSE, ai fini dell'attuazione della norma in commento, di accedere ai dati del Sistema

informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A.

Rileva che l'articolo 5 disciplina misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili.

In particolare, segnala che al comma 1 è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Sottolinea che tale meccanismo dovrà tenere conto delle specificità degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico. Segnala che i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione di tale meccanismo da parte della società Terna S.p.A. sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA.

Evidenzia che il comma 2 prevede che ai predetti impianti a bioliquidi sostenibili si applichino prezzi minimi garantiti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 (comunque non oltre il 31 dicembre 2024). Sottolinea che a tal fine è attribuito all'ARERA il potere di adottare i provvedimenti necessari alla fissazione dei prezzi minimi garantiti.

Osserva che il comma 3 reca alcune novelle all'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a modificare la composizione della commissione per l'esame delle proposte di integrazione e aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni (« commissione combustibili »), tenuto conto che il decreto-legge n. 22 del 2021, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ha attribuito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le funzioni e i

compiti già spettanti al Ministero dello sviluppo economico in materia.

Fa presente che la disposizione in commento prevede che la citata commissione sia composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da due rappresentanti del Ministero della salute, da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e che ai componenti della stessa non siano dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In proposito, segnala l'opportunità di modificare la novella prevista dalla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 5 nel senso di indicare l'attuale denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Evidenzia che l'articolo 15 reca disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e apporta alcune modifiche all'articolo 20-sexies, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge n. 61 del 2023. Osserva che, come si evince dalla relazione illustrativa al provvedimento, la norma ha un duplice scopo: da un lato, è volta a chiarire un possibile dubbio interpretativo circa l'espressione « prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio », recata dalla citata lettera *c)*, escludendo dal contributo riconosciuto dal Commissario straordinario, in maniera inequivocabile, i prodotti vegetali non ancora raccolti e che sono soggetti ad altre forme di contributo previste dal citato decreto-legge n. 61 del 2023 e concessi secondo criteri differenti [lettera *a)*]; dall'altro, è volta a garantire, come nelle intenzioni del legislatore, la tutela di prodotti nazionali riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea, includendo tutte le categorie di prodotti a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta [lettera *b)*].

Rappresenta che tale integrazione permette di inserire tra i prodotti danneggiati che possono accedere al contributo previ-

sto dalla citata lettera *c)* i vini che hanno il riconoscimento europeo, anche transitorio, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, facendo riferimento in modo specifico all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione.

Sottolinea che nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che l'obiettivo della disposizione in esame è quello di valorizzare le produzioni tipiche del territorio annoverandole, ove danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, tra i prodotti ammessi a contributo da parte del Commissario straordinario, consentendo ai soggetti legittimati, previa presentazione di perizia asseverata dalla quale emerga il nesso di causalità tra il danno e gli eventi alluvionali, di integrare la domanda con la documentazione degli enti di certificazione della filiera riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Segnala che l'articolo 17 amplia la platea dei beneficiari dei sussidi volti a favorire la ripresa produttiva previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, consentendo alle imprese agricole, ubicate in Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture a causa degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2023, di accedere alle menzionate misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi

per i suddetti danni. Sottolinea che a tal fine la regione Toscana potrà deliberare proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici anche in deroga al termine di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo 102 del 2004 (sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso), comunque entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 3*).

Chiara LA PORTA (FDI), nell'annunciare il voto favorevole, intende ringraziare il Governo per aver stanziato 6 milioni di euro destinati a sostenere il settore agricolo nei territori colpiti dalle alluvioni dei mesi scorsi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INTERROGAZIONI

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 14.30.

5-00728 Vaccari: Sulla composizione del comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario ed esprime rammarico per la scelta del Governo di limitare la rappresentanza all'interno del comitato tecnico faunistico venatorio nazionale. A suo avviso, infatti, prevedere una rappresentanza più adeguata delle regioni, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni di protezione ambientale avrebbe consentito al comitato di disporre di una maggiore esperienza e di proposte ben supportate a livello tecnico e scientifico, coadiuvando, al contempo, il Governo nel suo compito di gestione e contenimento della fauna selvatica, al fine di garantire la sicurezza delle persone e la tutela delle coltivazioni.

5-01115 Caramiello: Sulla realizzazione del catasto frutticolo e olivicolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta puntuale alla sua interrogazione. Nel sottolineare che il comparto olivicolo attende da tempo risposte da parte del Governo, esprime l'intenzione di monitorare attentamente la realizzazione del catasto frutticolo e olivicolo, in particolar modo con riferimento al termine entro cui è prevista la piena operatività dello schedario agricolo, che, come dichiarato dal sottosegretario D'Eramo, è fissato al 30 giugno prossimo.

5-01313 Gadda: Sull'obbligo del biologico per i vini appartenenti alla denominazione d'origine Valdarno di Sopra.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegretario. In proposito, esprime il proprio intento di monitorare l'*iter* illustrato dal Governo finalizzato ad ottenere l'obbligo del biologico per i vini appartenenti alla denominazione d'origine Valdarno di Sopra. Si dichiara soddisfatta anche della disponibilità espressa dal rappresentante del Governo rispetto alla possibilità di prevedere, in un disciplinare relativo a un prodotto a denominazione di origine, che il prodotto finale o gli ingredienti da cui tale prodotto viene ottenuto debbano essere certificati biologici. Reputa, infatti, tale disponibilità un passo avanti importante. Ricorda, in proposito, che è dal 2018 che il consorzio del Valdarno di Sopra ha avanzato la richiesta affinché per i vini che rivendicano la menzione « vigna » sia inserito in disciplinare l'obbligo dell'utilizzo di uve certificate biologiche. Rammenta, altresì, che ad oggi 13 dei 18 soci del consorzio e numerosi altri produttori di quel territorio hanno registrato sull'apposito albo regionale le parcelle « vigna ». A suo avviso, forse nel 2018 i tempi non erano maturi a livello europeo per il rico-

noscimento di un siffatto obbligo, ma oggi, come dimostrato dall'approvazione dell'obbligo del biologico per i vini spagnoli appartenenti alla denominazione Cava, lo sono sicuramente. Pertanto, auspica che il Governo possa accogliere positivamente la richiesta dei produttori della denominazione d'origine Valdarno di Sopra, riconoscendo, tra l'altro, il loro impegno in tale produzione.

5-01522 Iacono: Sul riconoscimento dello stato di calamità per il comparto olivicolo siciliano.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanna IACONO (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario. Ricorda, in proposito, che la situazione climatica ha messo a dura prova la raccolta nel settore olivicolo in Sicilia, provocando una riduzione della quantità di olio prodotta e determinando una forte preoccupazione da parte dei produttori. Dichiarare, pertanto, l'intenzione di monitorare attentamente l'attuazione delle misure di sostegno richiamate dal sottosegretario, che, come ricordato dallo stesso, passano anche per il tramite della regione.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

**Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565
Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Cara-
miello.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: coltivazione aggiungere le seguenti: , incoraggiando le produzioni certificabili biologiche,.

1.4. Almici, Cerreto.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) sostegno alle attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione, sia tradizionali, che innovativi;.

1.5. Almici, Cerreto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: della sua filiera produttiva, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) e delle loro Associazioni (AOP),.

1.6. Almici, Cerreto.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e collettive.

1.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 2.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: da frutto.

2.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) castagne e marroni: prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del castagno da frutto;.

2.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 3.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) promuovere e innovare la multifunzionalità dei castagneti, gli usi gastronomici della castagna e dei suoi derivati;.

3.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) istituire una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura;.

3.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) individuare le priorità di azione per la valorizzazione della filiera della castanicoltura da legno;.

3.3. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 6, sostituire la parola: triennale con le seguenti: quinquennale, e in ogni caso compatibile con il corrispondente periodo di programmazione PAC.

3.6. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 3, dopo le parole: delle associazioni nazionali, aggiungere le seguenti: delle Organizzazioni dei Produttori (OP),.

4.3. Almici, Cerreto.

ART. 10.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la prevenzione e la lotta alle fitopatologie dei castagneti;

sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la valorizzazione delle attività agricole connesse all'attività di castanicoltura;

10.1. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 12.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione alle tipologie di progetti ammissibili è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie capaci di compromettere la produzione:

a) mal dell'inchiostro;

b) cancro corticale;

c) balanino;

d) cydia intermedia e precoce;

e) cinipide del castagno;

f) pammene fasciana.

12.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Indennizzo per il mancato reddito da lotta biologica)

1. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro le patologie del castagno e contro qualsiasi altra forma di infestazione e che utilizzano solo forme e metodi di lotta biologica è assegnato un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione conseguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli ultimi cinque anni e il ricavo conseguito nei singoli anni successivi presi in considerazione.

3. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1 o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi degli indennizzi ricevuti fino a quel momento.

12.02. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 13.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il

valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

13.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzzone, Pierro.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: turistico ed ecologico con le seguenti: turistico, ecologico ed economico.

14.1. Davide Bergamini, Bruzzzone, Pierro, Carloni.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Associazioni di castanicoltori)

1. I comuni nel cui territorio sono presenti castagneti possono promuovere la costituzione di associazioni di castanicoltori.

2. Le associazioni di cui al comma 1 incentivano la diffusione delle buone pratiche di coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei castagneti nonché la loro promozione culturale e turistica, compresa quella dei castagneti secolari.

14.01. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 16.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 le regioni, nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale.

16.1. Malaguti, Cerreto, Marchetto Aliprandi, La Salandra, Almici, Mattia.

ALLEGATO 2

**Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565
Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Cara-
miello.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: coltivazione aggiungere le seguenti: , incoraggiando le produzioni certificabili biologiche,.

1.4. Almici, Cerreto.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) sostegno alle attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione, sia tradizionali, che innovativi;.

1.5. Almici, Cerreto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: della sua filiera produttiva, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) e delle loro Associazioni (AOP),.

1.6. Almici, Cerreto.

ART. 2.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: da frutto.

2.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) castagne e marroni: prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del castagno da frutto;.

2.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 3.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) promuovere e innovare la multifunzionalità dei castagneti, gli usi gastronomici della castagna e dei suoi derivati;.

3.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) istituire una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura;.

3.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) individuare le priorità di azione per la valorizzazione della filiera della castanicoltura da legno;.

3.3. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 4.

Al comma 3, dopo le parole: delle associazioni nazionali, aggiungere le seguenti: delle Organizzazioni dei Produttori (OP),.

4.3. Almici, Cerreto.

ART. 10.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la prevenzione e la lotta alle fitopatologie dei castagneti;

sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la valorizzazione delle attività agricole connesse all'attività di castanicoltura;

10.1. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 13.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in col-

laborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce, nell'ambito delle attività istituzionali, iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

13.1. *(Nuova formulazione)* Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: turistico ed ecologico con le seguenti: turistico, ecologico ed economico.

14.1. Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Carloni.

ART. 16.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 le regioni, nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale.

16.1. Malaguti, Cerreto, Marchetto Aliprandi, La Salandra, Almici, Mattia.

ALLEGATO 3

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

considerato, con favore, per quanto di competenza, anche indiretta, quanto previsto dagli articoli: 1, recante misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori; 5, in materia di contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili nel quale si disciplina, altresì, la composizione della «commissione combustibili» prevedendo, tra gli altri, la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; 15, recante talune modifiche alle disposizioni per gli interventi di ricostru-

zione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, tra le quali l'inserimento dei vini che hanno il riconoscimento europeo, anche transitorio, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tra i prodotti che possono essere oggetto di contributo; 17, che consente alle imprese agricole, ubicate in Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture a causa degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2023, di accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni;

rilevata, infine, l'opportunità di modificare la novella prevista dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 nel senso di indicare l'attuale denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00728 Vaccari: Sulla composizione del comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La gestione della fauna selvatica è un tema da tempo all'attenzione del Governo, di questo Ministero e di altre Amministrazioni centrali e regionali e non v'è dubbio che la tematica coinvolge vari aspetti: la sicurezza delle persone, nelle campagne e nei centri abitati, oltre ovviamente, la tutela dei campi e dei raccolti, frutto del lavoro di chi vive ogni giorno di questo.

In tale contesto, a supporto di tutte le scelte che riguardano questo delicato settore, era attivo il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, scaduto il 18 giugno 2014 e non ulteriormente rinnovato.

Pertanto, negli anni successivi, solo attraverso tavoli e gruppi di lavoro, si sono susseguiti momenti di confronto e approfondimento tecnico su specifiche tematiche quali, il controllo delle popolazioni invasive o alloctone ed il proliferare delle popolazioni di ungulati selvatici, responsabili di ingenti danni alle colture e pericoli per la sicurezza pubblica.

In tale ambito, da più parti è stata rappresentata l'esigenza di ricostituire il Comitato che, in ragione della sua composizione, avesse legittimazione e competenza a fornire i necessari e utili apporti orientativi per affrontare le problematiche sopra evidenziate.

Grazie a quanto previsto dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022, che ha consentito al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di provvedere alla ricognizione dei pertinenti organismi, comitati e commissioni nonché, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, il Ministro con decreto 22 maggio

2023 ha ricostituito il Comitato, riducendo il numero dei componenti inizialmente previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 157 del 1992.

La ricostituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, reso più efficiente rispetto alla precedente composizione, ha l'obiettivo di dare, con maggior tempestività ed efficacia, il proprio apporto consultivo in tutte le scelte che riguardano il settore, dove si intrecciano le istanze non solo delle Regioni ma anche degli agricoltori e dei cacciatori.

La composizione del Comitato risulta ora semplificata e ridotta in termini numerici, senza compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborso spese, così come richiesto dalla stessa legge n. 197 del 2022.

In particolare, è stato previsto un rappresentante per singola istituzione, fatta eccezione per le Associazioni Nazionali Venatorie, per le quali è stato previsto un numero di 3 componenti in ragione della maggiore rappresentatività che alle stesse già riconosce la legge n. 157 del 1992 (articoli 8 e 34), nonché per le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per le quali è stato previsto un numero di 2 componenti.

Ritengo che la composizione pluralista del Comitato, nella sua ultima versione, sia in grado di assicurare la democratica rappresentanza in modo paritetico, senza esigere la presenza di un incaricato per ciascuna organizzazione operante in forma organizzata sul territorio e che tale criterio sia in grado di contemperare l'esigenza di una giusta rappresentanza con una ottimale e celere organizzazione dei lavori.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01115 Caramiello: Sulla realizzazione del catasto frutticolo e olivicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come correttamente indicato dall'onorevole interrogante, il 13 agosto 2022 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministero relativo alle disposizioni applicative del catasto frutticolo e olivicolo nazionale la cui istituzione era stata predisposta dall'articolo 1, commi 666 e 667, della legge n. 145 del 2018 al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo dei settori, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole e olivicole, distinte a livello delle principali *cultivar*.

I ritardi nella realizzazione di tale strumento sono stati individuati, anzitutto, nelle importanti novità nell'ambito della definizione di una nuova parcella agricola di riferimento nell'ambito del Sipa, basata sull'evoluzione e lo sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali.

La nuova parcella, introdotta per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche, trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici.

L'istituzione del predetto schedario ha lo scopo di fornire un contributo determinante al miglioramento della competitività e dello sviluppo dei comparti agricoli, anche grazie alla puntuale e circostanziata ricognizione che può rilevare e fornire a livello aziendale delle superfici coltivate.

Allo stato, le risorse impegnate per sostenere l'iniziativa hanno permesso di realizzare lo schedario che, secondo le ultime informazioni fornite dal Sin, è in

fase di ultimazione strutturale, essendone prevista la piena operatività entro il 30 giugno 2024.

Per quanto riguarda lo stato dei lavori, rilevo che ad oggi è stata completata la prima parte dell'impianto del nuovo schedario oleicolo e frutticolo, attuato attraverso le seguenti fasi operative:

- 1) produzione della Carta dei suoli, relativamente alle specie arboree classificate come frutticole o olivicole;
- 2) creazione delle parcelle di schedario e delle unità arboree;
- 3) determinazione delle anomalie.

La prima fase ha riguardato la preliminare produzione della Carta dei Suoli per le colture arboree di interesse degli schedari ed in particolare, per lo schedario oleicolo le superfici identificate come olivo e, per lo schedario frutticolo, le superfici rilevate come coltivate a frutteto, frutta a guscio e agrumi.

La seconda fase ha riguardato il trattamento dei poligoni restituiti della Carta dei Suoli, al fine di identificare il conduttore della parcella (intersezione con le isole aziendali del fascicolo e con il piano di coltivazione grafico), la creazione delle parcelle di schedario e il collegamento alle Unità Arboree (UNAR).

La terza e ultima fase ha permesso di determinare le anomalie che possono riguardare le parcelle di schedario ricadenti su più isole aziendali, l'indisponibilità di dati agronomici oppure l'incoerenza tra la superficie grafica della parcella di schedario e la superficie delle unità arboree. Per quest'ultimo aspetto è stata anche elaborata una proposta di tolleranza tecnica da applicare sulle superfici.

L'intero processo di lavorazione e il primo impianto dello schedario sono stati attuati in stretta collaborazione con le Regioni maggiormente interessate, attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro dedicati, al fine di:

esplicitare le specifiche esigenze di ciascun territorio;

individuare le opportune soluzioni, con lo scopo di poter accogliere nel SIAN ulteriori informazioni da inserire nello schedario e renderle disponibili alle Amministrazioni regionali competenti;

risolvere le anomalie, integrare i dati mancanti e validare i dati a livello regionale;

condividere i risultati complessivi dell'attività.

Attualmente, è in fase di attuazione la seconda parte dei lavori, concernente l'in-

tegrazione delle parcelle con i dati agronomici comunicati dal produttore e disponibili nel SIAN (ad esempio varietà, impianti eccetera). Altresì stiamo implementando la collaborazione con i Centri di Assistenza Agricola che provvederanno a contattare i produttori interessati dalle anomalie precedentemente rilevate, ai fini della loro completa risoluzione.

Questo strumento « gestionale » faciliterà sia le azioni di programmazione e di recupero, sia l'individuazione di una mirata politica di sviluppo che coinvolge l'intera filiera contribuendo anche a valorizzare il *made in Italy*. Inoltre, la conoscenza dei dettagli tecnico-orografici, nonché dello stato vegetativo della coltivazione, permetterà ai comparti di recuperare sia in efficienza organizzativa, sia in competitività di filiera.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01313 Gadda: Sull'obbligo del biologico per i vini appartenenti alla denominazione d'origine Valdarno di Sopra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alla richiesta avanzata dalla denominazione di origine « Val d'Arno di Sopra » o « Valdarno di Sopra » di inserire nel disciplinare di produzione, l'obbligo di utilizzo di uve certificate biologiche per i vini che rivendicano la menzione « vigna », rappresento quanto segue.

In data 21 settembre 2023, il Consorzio di Tutela Val d'Arno di Sopra ha inviato un verbale di Assemblea dei Soci.

Con detto verbale il Consorzio approvava un'integrazione al disciplinare di produzione, concernente l'obbligo di certificazione biologica delle uve destinate ai vini con menzione « vigna », non prevista nella precedente pratica.

Al fine di valutare questa ulteriore richiesta di modifica al disciplinare di produzione della DOC « Valdarno di Sopra » o « Val d'Arno di Sopra », il Ministero ha richiesto al Consorzio di formalizzare una specifica domanda di modifica in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativo alla procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione e modifica dei disciplinari dei vini a DOP e IGP, che prevede, tra l'altro il rilascio del parere della competente regione.

Gli uffici sono in attesa di ricevere il parere che la regione dovrà rilasciare secondo quanto previsto dall'articolo 7 del già citato decreto, previa pubblicazione sul B.U.R.T. della domanda e della proposta di disciplinare per un periodo di almeno 30 giorni.

Ricevuto il necessario parere dalla competente regione, la richiesta di modifica al disciplinare di produzione della DOC dei vini « Valdarno di Sopra » o « Val d'Arno di

Sopra », sarà istruita nel rispetto delle procedure di legge.

Con l'occasione mi preme ricordare la differenza tra:

previsione dell'obbligo di certificazione biologica del vino denominato « Val d'Arno di Sopra » o « Valdarno di Sopra » con menzione « vigna » (ovvero realizzato con uve prodotte con metodo biologico e vinificazione biologica);

previsione dell'obbligo che siano solo le uve con cui il suddetto vino viene prodotto a dover essere certificate biologiche (ovvero vino prodotto con vinificazione convenzionale).

Nel primo caso, infatti, il vino potrà recare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali il riferimento al termine biologico in quanto sia la produzione delle uve utilizzate, sia il processo di vinificazione saranno conformi alle disposizioni del Reg. UE 2018/848.

Nel secondo caso, invece, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali del citato vino non si potrà far riferimento al termine biologico in quanto per la legislazione UE il vino biologico è esclusivamente un vino ottenuto da uve prodotte con metodo biologico attraverso un processo di vinificazione anche esso biologico.

Per quanto detto non si ravvisa alcun impedimento alla possibilità di prevedere, in un disciplinare relativo ad un prodotto a denominazione di origine, che il prodotto finale (in questo caso vino), o gli ingredienti da cui tale prodotto viene ottenuto (in questo caso uve) debbano essere certificati biologici.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-01522 Iacono: Sul riconoscimento dello stato di calamità per il comparto olivicolo siciliano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia è il secondo produttore mondiale di olio di oliva, realizzando circa il 15 per cento della produzione complessiva, ed è crocevia degli scambi commerciali, con il primato mondiale delle importazioni, mentre è il secondo esportatore, grazie anche al ruolo di primo piano ricoperto dalle aziende nazionali di imbottigliamento.

Purtroppo, i cambiamenti climatici negli ultimi tempi hanno messo a dura prova il sistema mondiale, e, per quanto ci riguarda, creato disagi alle nostre aziende. Gli eventi siccitosi si susseguono in Italia ormai da vent'anni e sono sempre più presenti.

Vari fattori concorrono a tale situazione di crisi; ne cito tre: i problemi strutturali mai affrontati, come i cambiamenti climatici che incidono sempre più spesso sulla quantità e sulla qualità delle produzioni, ai quali si aggiunge il problema congiunturale dell'aumento dei costi di produzione, dovuta all'aumento del prezzo dell'energia e delle materie prime, a sua volta conseguenza dei conflitti in corso, ed infine, i mancati investimenti nella ricerca, e, in particolare, in varietà più resistenti.

Ricordo, poi, il Fondo di sovranità alimentare che sosterrà le imprese deboli con uno stanziamento di 100 milioni.

Rilevo inoltre che, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili, è stato istituito nella legge di bilancio un fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione finanziaria di 270 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

Per quanto riguarda la siccità che ha colpito il territorio nazionale nel 2022, sono stati attivati gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, tra cui: contributi

in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti.

Inoltre, considerato che la siccità è proseguita fino alla primavera 2023, compromettendo anche le produzioni dell'attuale campagna, a favore delle imprese agricole danneggiate, è stata attivata anche la riserva di crisi della Pac per complessivi 81 milioni di euro circa, nei prossimi giorni verranno erogati ulteriori aiuti ai beneficiari che hanno già subito danni nello scorso anno.

Per consentire alle imprese colpite la ripresa economica e produttiva dell'attività, con decreto 25 ottobre 2023 sono state stabilite le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli, tra cui la siccità.

Ricordo inoltre che, nell'ambito del complemento di programmazione regionale del Piano Strategico Nazionale (PSP) 2023-2027, le regioni possono usufruire della misura per il ripristino del potenziale produttivo.

Oltre alla situazione di cui sopra la regione Sicilia non ha segnalato ulteriori situazioni di difficoltà delle proprie imprese agricole; tuttavia, si assicura la disponibilità dell'Amministrazione a valutare eventuali esigenze che dovessero essere rappresentate da parte della regione.